

S T A T U T O

P R E F A Z I O N E

In un sistema veramente democratico il popolo non può e non deve, o meglio non dovrebbe, limitarsi ad eleggere i suoi rappresentanti, ma dovrebbe partecipare in prima persona alle scelte politiche che stanno alla base dello sviluppo di una comunità.

Nessuna società, infatti, può pienamente realizzarsi senza il consenso dei suoi membri: un consenso del quale i membri stessi devono prendere gradualmente coscienza e che si fonda su un patrimonio di tradizioni, di istituzioni e di norme che tutti, concordemente, dovrebbero mirare a far crescere, ad elevare, a perfezionare come un patrimonio comune.

Questo è quanto si prefigge la legge n. 142 del 1990 (primo intervento organico in materia di enti locali nell'ordinamento repubblicano) con lo Statuto dei comuni, inteso come mezzo per l'affermazione, anche a livello istituzionale, dei valori della persona e del pluralismo. Tale Statuto dovrebbe diventare lo strumento più importante per realizzare compiutamente uno Stato veramente democratico.

Secondo il nostro modo di vedere, questo è un momento molto importante per la nostra comunità. Lo Statuto che presentiamo, elaborato in prima stesura nel 1990, già integrato nel 1993 e ora modificato secondo le disposizioni della legge n. 265 del 3 agosto 1999, e che è la «carta costituzionale» del nostro Comune, non può che essere una base di partenza su cui, negli anni futuri, si potrà inserire in maniera più meditata e, speriamo, anche con una maggiore autonomia finanziaria, il patrimonio culturale di tradizioni e di istituzioni proprio del nostro Ente Locale.

Ma per realizzare questo nuovo modo di amministrare, neppure il migliore Statuto è sufficiente. È infatti necessario che tutti i cittadini, lasciate da parte le anacronistiche, antisolidaristiche e semplicistiche tentazioni di campanile e di sterile protagonismo, si coinvolgano nella amministrazione della cosa pubblica; si avrà così una visione più globale e si potrà tentare di realizzare compiutamente su scala nazionale quello stato democratico che, come diceva Lincoln, per essere veramente tale, dev'essere uno Stato in cui, pur attraverso le diverse realtà locali, si possa ritrovare un governo del popolo, dal popolo, per il popolo.

Vale a dire un governo che appartiene veramente al popolo, proviene dal popolo e viene esercitato a favore di tutti, non in favore di un singolo o di una più o meno forte corporazione.

Il Sindaco: Antonio Franzetti
Il Vice Sindaco: Guelfo Ravani
L'Assessore alla Cultura: Ermanno Morosi

G E M O N I O – C E N N I S T O R I C I

Paese di origine antica, trova il suo più remoto riscontro documentario in un atto dell'anno 807 ove è citato un conte Alcherio, di origine tedesca, che acquista molti beni posti in «LAMUNDO» cioè nel nostro Gemonio ed in molti altri paesi della zona. In altro atto successivo, dell'842, Gemonio è ancora citato ma, questa volta, come «GEMUNNO».

Pure di vetuste origini è la chiesa romanica di S. Pietro citata in atti a partire dal 1100 come dipendente dalla chiesa agostiniana di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia: il cosiddetto diploma di Liutprando del 712 ove compare questa chiesa si è rivelato un falso redatto, appunto, verso il 1100. Inizialmente parrocchiale, nei secoli successivi perde questa prerogativa che va a favore della chiesa di S. Rocco, di impianto cinquecentesco, posta nel cuore dell'abitato e perciò più comoda per l'esercizio e la frequentazione delle sacre funzioni.

Di antica e consolidata tradizione è anche l'autonomia del paese basata sull'istituto della vicinia comprendente l'assemblea dei capi famiglia che si riuniva al suono della campana sulla piazza davanti alla chiesa di S. Rocco. Ce ne parlano già documenti del 1630 dove pure ricaviamo la presenza di un console, di un sindaco e di un cancelliere.

Dalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, grazie ai corsi d'acqua in grado di fornire forza motrice e poi grazie alla facilità del trasporto (dapprima su strada e poi su ferrovia) vive in maniera notevole rispetto agli altri paesi limitrofi il fenomeno dell'industrializzazione diventando un polo industriale e attrattivo.

Interessante rilevare che alcune industrie di rinomanza nazionale sono qui nate ed hanno qui prosperato per molti decenni: Curti, sinonimo di industria del riso, Castelli, sinonimo di industria casaria e in questo secondo dopoguerra USAG cioè industria per utensili.

Solo in periodo napoleonico Gemonio fu unito con Caravate a formare il comune di «Gemonio ed uniti». Tale unione, riproposta subito dopo l'unità d'Italia, fu avversata aspramente e non più tentata nemmeno nel 1927 quando la stragrande maggioranza dei comuni dell'alto Varesotto furono riformati amministrativamente e formata la nuova provincia di Varese.

I N D I C E

Titolo I PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Comune di Gemonio
- Art. 2 - Territorio – Gonfalone – Stemma
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Tutela della salute
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello Sport, del tempo libero e dell'Associazionismo
- Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 - Sviluppo economico
- Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 11 - Servizi pubblici

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

- Art. 12 - Organi
- Art. 13 - Funzioni
- Art. 14 - Il Consigliere Comunale
- Art. 15 - Doveri del Consigliere
- Art. 16 - Poteri del Consigliere
- Art. 17 - Dimissione del Consigliere
- Art. 18 - Gruppi Consiliari
- Art. 19 - Poteri
- Art. 20 - Prima adunanza
- Art. 21 - Convocazione
- Art. 22 - Ordine del giorno
- Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Votazioni
- Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 - Commissioni d'inchiesta
- Art. 30 - Regolamento interno

Capo II
La Giunta Comunale

Sezione I

Elezione – Durata in carica – Revoca

- Art. 31 - Composizione
Art. 32 - Elezione del Sindaco – Nomina della Giunta
Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
Art. 34 - Durata in carica – Surroga
Art. 35 - Mozione di sfiducia
Art. 36 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Sezione II

Attribuzioni – Funzionamento

- Art. 37 - Organizzazione della Giunta
Art. 38 - Attribuzioni della Giunta
Art. 39 - Adunanze e deliberazioni

Capo III
Il Sindaco

- Art. 40 - Funzioni
Art. 41 - Competenze

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

- Art. 42 - Partecipazione dei cittadini
Art. 43 - Consultazioni
Art. 44 - Diritto di petizione
Art. 45 - Interrogazioni
Art. 46 - Diritto di iniziativa
Art. 47 - Referendum consultivo

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 48 - Diritto di partecipazione al procedimento
Art. 49 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

- Art. 50 - Pubblicità degli atti
Art. 51 - Diritto di accesso
Art. 52 - Diritto di informazione

Capo IV

Il Difensore Civico

- Art. 53 - Il ruolo

Titolo IV

**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE – GLI ORGANI BUROCRATICI**

Capo I

Il Segretario Comunale

- Art. 54 - Il ruolo
Art. 55 - Le funzioni
Art. 56 - Il Direttore Generale

Capo II

Gli Uffici ed i servizi

- Art. 57 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 58 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 59 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 60 - Diritti e doveri dei dipendenti

Titolo V

**ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

- Art. 61 - Costituzione e partecipazione

- Art. 62 - Istituzioni
Art. 63 - Vigilanza e controlli
Art. 64 - Personale

Titolo VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I

Proprietà comunali

- Art. 65 - Demanio e patrimonio
Art. 66 - Beni patrimoniali disponibili
Art. 67 - Contratti
Art. 68 - Contabilità e bilancio

Capo II

Controllo finanziario e contabile

- Art. 69 - La revisione economico-finanziaria
Art. 70 - Le funzioni e responsabilità del Revisore

Titolo VII

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 71 - Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 72 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 73 - Modalità
Art. 74 - Entrata in vigore
Art. 75 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Gemonio

1. Il Comune di Gemonio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

4. Appartengono alla Comunità di Gemonio coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea e vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Vi appartengono, altresì, i cittadini residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E.

Art. 2 - Territorio - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune di Gemonio confina con quello dei Comuni di Brenta – Azzio – Cocquio Trevisago – Besozzo – Caravate – Cittiglio.

I Rioni: S. Pietro, Mirabella, Martitt, Piazza sono riconosciuti dalla Comunità gemoniese.

2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con d.P.R. del 15 luglio 1950.

L'uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale sono consentiti solo se espressamente autorizzati dal Comune.

Art. 3 - Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il

progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello Sport, del tempo libero e dell'Associazione

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.

4. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, il Comune valorizza le funzioni di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni senza scopo di lucro e con finalità sociali, religiose, culturali, scientifiche, educative sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana della Valcuvia.

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispose idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 - Sviluppo economico

Il Comune coordina le attività agricole, artigianali ed industriali, commerciali e turistiche al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al cittadino.

Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiet-

tivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica ed amministrativa dell'Ente.

Art. 11 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensioni non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a. la costituzione di aziende municipalizzate;
- b. la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c. la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, o privati, interessati alla gestione del servizio;
- d. la concessione a terzi;
- e. apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f. deleghe specifiche alla Comunità Montana;
- g. accordi di programma.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 12 - Gli Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Al Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 13 - Le funzioni

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consigliere Comunale può essere eletto e/o nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitali a partecipazione comunale (e/o provinciale) maggioritaria o minoritaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 154/1981 e successive modificazioni.

Art. 15 - Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Al Consigliere Comunale è garantito il diritto di far valere le cause giustificative così come previsto dall'art. 31 - comma 6-bis - della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 16 - Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento, ha diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

3. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 17 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla data del protocollo. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge;

b. per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale oppure a tre sedute consecutive.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede le procedure per la pronuncia di decadenza ed in ogni caso individua i seguenti termini:

a. nel caso in cui alla lettera a) dell'art. 2 entro 10 giorni dalla constatazione da parte del Consiglio Comunale, il Consigliere deve rimuovere la causa o impedimento ovvero fornire giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni il Consiglio Comunale delibera in maniera definitiva. In caso di insussistenza dell'impedimento o causa di incompatibilità, il Consiglio Comunale assegna un ulteriore termine di 10 giorni per rimuovere la causa. Nell'ipotesi di mancata rimozione il Consiglio Comunale delibera pronunciando la decadenza.

b. Nel caso in cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Consiglio Comunale delibera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le assenze e non avendo ricevuto o ritenendo non motivate le giustificazioni del Consigliere, a cui deve essere comunque assegnato un termine non inferiore a 10 giorni.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, in orario d'ufficio, messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 19 - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. La legge e lo statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai responsabili di settore, al Segretario Comunale ed al Direttore Generale, se nominato.

Art. 20 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione per verificare la convalida degli eletti. La seduta è presieduta dal Sindaco. In mancanza di convocazione questa viene effettuata dal Prefetto in via sostitutiva.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del presente Statuto.

Art. 21 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto del Bilancio.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a. per iniziativa del Sindaco;

b. per deliberazione della Giunta Comunale che fissa, altresì, il giorno della seduta;

c. su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 23 - Consegnà dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale nominato dal Sindaco al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a. almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b. almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c. almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. L'art. 31 - comma 1 - della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposta non compresa nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a. i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b. i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a. coloro che si astengono;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. le schede bianche e quelle nulle.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e temporanee, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 29 - Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza degli stessi, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Art. 30 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo II La Giunta Comunale

Sezione I Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 31 - Composizione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, dei quali uno con funzioni di Vicesindaco-Consigliere Comunale, con la possibilità di nomina di un Assessore esterno.

Art. 32 - Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco-Consigliere Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per comunicare la revoca dell'Assessore. Alla surroga dell'Assessore revocato, il Sindaco deve provvedere entro dieci giorni dalla seduta consiliare di comunicazione della revoca.
4. Fino allo scadere del termine indicato al precedente comma, il Sindaco può ritirare il provvedimento di revoca che, comunque, produce i suoi effetti il giorno successivo alla seduta consiliare di comunicazione dello stesso provvedimento.

Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottando o adottati.

Art. 34 - Durata in carica - Surroga

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Il Vicesindaco-Consigliere Comunale sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16.
3. In assenza di Vicesindaco-Consigliere Comunale le funzioni sono svolte dall'assessore che, nell'ordine, ha riportato il maggior numero di voti.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 35 - Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede

allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

4. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione. L'eventuale Assessore esterno non ha diritto alla votazione.

Art. 36 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b. accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
- c. negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

La Giunta Comunale

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 37 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica ed il Sindaco è obbligato a sostituirlo entro 10 giorni dal verificarsi della vacanza, comunicando l'avvenuta sostituzione ai Consiglieri Comunali.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati relativamente alla materia a loro delegata.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 38 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a. propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b. sentiti i responsabili degli uffici ed il Direttore Generale, assegna agli uffici ed ai servizi gli obiettivi e i tempi relativi, nonché le risorse per la loro realizzazione;
 - c. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - d. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - e. propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe;
 - f. nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g. propone i criteri generali per la concessione di sov-

venzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;

h. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i. esprime il proprio parere con atto deliberativo alla nomina da parte del Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale

j. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

m. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

n. approva i PEG su proposta del Direttore Generale;

o. riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

p. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

Art. 39 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati nel numero fissato dall'art. 31 del presente Statuto.

6. I verbali delle sedute di Giunta e di Consiglio sono firmati dal Sindaco, in sua assenza dal Vicesindaco e dal Segretario Comunale.

Capo III Il Sindaco

Art. 40 - Funzioni

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente Comunale e pertanto risponde della direzione dell'attività amministrativa, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 41 - Competenze

1. Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, è l'organo di Governo del Comune.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco:

a. convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale di cui fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;

b. assicurare l'unità di indirizzo della Giunta Comunale assicurando e coordinando l'attività degli assessori;

c. avere la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuovere davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

d. provvedere all'osservanza dei regolamenti;

e. rilasciare attestati di notorietà pubblica;

f. emanare circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune;

g. emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;

h. nominare componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge o il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri Organi;

i. conferire gli incarichi di collaborazione esterna, a professionisti di alta specializzazione o ad esperti di provata competenza, necessari per l'esercizio dell'attività di governo;

j. nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali;

k. sostituire temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Segretario Comunale, il dirigente di una struttura organizzativa che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza;

l. ove ricorre un interesse pubblico, sospendere o interrompere un procedimento amministrativo di atto dirigenziale esecutivo di un atto di indirizzo politico amministrativo;

m. stipulare i contratti e le convenzioni comunali rogati dal Segretario Comunale in assenza del titolare della funzione dirigenziale;

n. nominare e revocare il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

o. gestire il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale esso dipende;

p. adottare gli atti comunali diversi da quelli generali, che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;

q. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

r. promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

s. convocare i comizi per i referendum consultivi;

t. adottare i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti non espressamente attribuiti ad altro Organo;

u. nominare il messo notificatore comunale;

v. determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;

w. compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune.

3. Il Sindaco, inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuitigli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 42 - Partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, religiose, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Il Comune riconosce la particolare rilevanza che assume il ruolo della Pro-LoCo per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente Statuto.

5. Viene riconosciuto il ruolo del locale gruppo della Protezione Civile per gli interventi di sua competenza come previsto dalla legge.

6. La Giunta Comunale provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 43 - Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria mediante avviso pubblico in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale e sue varianti e dei piani commerciali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 44 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 43 comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 45 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 43, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 46 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/6 della popolazione avente diritto al voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

e) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche del personale e relative variazioni.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione.

Art. 47 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 46, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di 1/4 della popolazione avente diritto al voto, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il referendum si ritiene valido quando i votanti non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 48 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 49 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

e) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 50 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 51 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 52 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, salve le limitazioni previste all'articolo 50.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comune:

a. assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;

b. assicura la pubblicazione, nelle forme stabilite dal Regolamento e dallo Statuto, del Bilancio preventivo e del conto consuntivo; della relazione del Difensore Civico e del Revisore del conto; dei bandi di concorso per l'assunzione di personale; delle procedure adottate dal Comune e dai Responsabili dei procedimenti; delle gare di appalto; dei criteri per l'assegnazione di contributi.

Capo IV

Il Difensore Civico

Art. 53 - Il ruolo

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale, è riconosciuta la figura del Difensore Civico.

2. Al fine di garantire un più qualificato servizio, si delega la Comunità Montana della Valcuvia all'espletamento di tale servizio.

3. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE - GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I

Il Segretario Comunale

Art. 54 - Il ruolo

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del

Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto della direttiva impartita dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 55 - Le funzioni

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

7. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'organo regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

8. Sottoscrive i mandati di pagamento, unitamente al responsabile del servizio economico/finanziario.

Art. 56 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 51-bis della legge n. 142/90, può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle Convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

6. In assenza del conferimento delle funzioni di Direttore Generale, i compiti previsti dal precedente comma, sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla competenza attribuita al Servizio cui è responsabile ed ove non diversamente previsto dal presente Statuto.

Capo II Gli Uffici ed i Servizi

Art. 57 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 58 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 59 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed in funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili di area, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 60 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Titolo V ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 61 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 62 - Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio Comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del-

l'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 63 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 64 - Personale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I Proprietà Comunali

Art. 65 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi sociali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 66 - Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 65 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 67 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente e fatte salve le competenze consiliari ex art. 32 l. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 68 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune, dal Consiglio Comunale.

3. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al rendiconto di gestione del Comune e verrà esaminato dal Consiglio Comunale.

4. Al rendiconto di gestione del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Capo II Controllo Finanziario e Contabile

Art. 69 - La revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti sarà scelto secondo le modalità indicate dalla legge, dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze.

3. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 70 - Le funzioni e responsabilità del Revisore

1. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine, ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quanto i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore risponde delle verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli Istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del Revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice Civile.

Titolo VII L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 71 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, incontrano i seguenti limiti:

a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c. non possono contenere norme a carattere particolare;

d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 72 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai singoli cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità all'art. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4 - comma 3 - della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto Comunale entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse vengono esaminate.

4. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta Comunale l'esecuzione.

Art. 75 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sull'istituzione, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.